

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 6826

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROMANO CARRATELLI, RUGGERI, ANGELICI**

Istituzione del servizio civile volontario

*Presentata il 2 marzo 2000*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la legge 8 luglio 1998, n. 230, ha sancito l'introduzione del principio di fondo che consiste nel pieno riconoscimento al cittadino del diritto di rifiutare, sulla base di motivi di coscienza, e per contrarietà all'uso delle armi, la prestazione del servizio militare.

La nuova legge, infatti, consente lo svolgimento di un servizio civile alternativo a quello militare, riconducendo tale opzione al libero esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione, e richiamando in tale senso la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata il 10 dicembre 1948, e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

I cittadini che effettuano la scelta dell'obiezione, dunque, possono adempiere il

dovere di difesa della Patria, sancito dall'articolo 52 della Costituzione, attraverso lo svolgimento di un servizio civile, autonomo da quello militare.

Nel contempo, anche in ragione dell'accelerazione del processo di integrazione comune europea in materia di difesa e sicurezza, il nostro Paese è in una fase di definizione di una serie di riforme legislative di natura ordinamentale, che si possono ritenere essenziali per poter garantire una adeguata partecipazione dell'Italia alla creazione di un sistema europeo di difesa comune e, in una fase transitoria, alla istituzione di una forza comune di reazione rapida per fare fronte ad eventuali crisi internazionali.

Tale processo di riordino ruota, in particolare, attorno al tema della riforma della leva e della progressiva trasformazione in senso professionale dello strumento militare. Attualmente, presso la Commissione

difesa della Camera dei deputati, è in fase avanzata di esame un disegno di legge diretto a realizzare la professionalizzazione delle Forze armate (AC n. 6433 recante delega al Governo per la riforma del servizio militare), che dovrebbe portare, nei prossimi sette anni, all'abolizione definitiva del servizio militare obbligatorio e alla costituzione di Forze armate reclutate esclusivamente su basi volontarie.

In tale senso, con la presente proposta di legge si intende favorire la realizzazione di una riforma parallela a quella del servizio militare volontario, prevedendo la possibilità, per i cittadini italiani, di svolgere un servizio civile basato su una spontanea scelta e non, come accade a legislazione vigente, su una alternativa al servizio di leva.

È infatti essenziale ricordare che la solidarietà civile deve rappresentare uno dei cardini fondamentali dell'organizzazione di uno Stato civile, essendo finalizzata, come affermato dallo stesso articolo 3 della Costituzione, alla rimozione degli « ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (...) ». È, dunque, un dovere di un Paese come l'Italia promuovere tali principi di solidarietà, mettendo in condizione i cittadini, che lo richiedano spontaneamente, di aiutare coloro che si trovino in situazioni di necessità e bisogno.

Allo stesso tempo, i cittadini che vogliono svolgere un servizio civile volontario potrebbero anche optare per la tutela dei valori costituzionalmente garantiti, quali la salvaguardia del patrimonio ambientale, artistico e culturale, l'educazione, la tutela della salute.

Per tali motivi, la proposta di legge in esame propone, all'articolo 1, l'individuazione del principio del libero svolgimento del servizio civile, da realizzare nel settore dei diritti sociali e civili costituzionalmente garantiti.

A tale fine, con l'articolo 2, si conferisce una delega al Governo per la realizzazione del servizio civile volontario, attribuendo

alle Camere un potere consultivo in merito al relativo schema di decreto legislativo.

I principi della delega sono contenuti nell'articolo 3 della proposta di legge, che prevede, in particolare, il coordinamento con la parallela riforma del servizio militare.

Si stabilisce, pertanto, la graduale sostituzione, nell'arco di sette anni dalla data di entrata in vigore della legge, dei giovani avviati al servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, con giovani che richiedano spontaneamente di svolgere il servizio civile volontario, con gli stessi tempi previsti dalla legge di riforma in senso professionale del servizio militare. Tale fase dovrà sfociare, infine, nella istituzione di un servizio civile nazionale, organizzato su base esclusivamente volontaria, dopo la sospensione del servizio di leva obbligatorio.

Il decreto legislativo dovrà inoltre provvedere all'indicazione delle modalità di presentazione delle richieste per lo svolgimento del servizio civile volontario; alla disciplina delle modalità straordinarie previste per l'impiego dei giovani, che facciano richiesta di svolgimento del servizio civile volontario, in occasione di eventi di eccezionale gravità o di calamità naturali; alla previsione di una adeguata remunerazione a favore dei giovani impegnati nello svolgimento del servizio civile volontario; alla definizione dei criteri per la determinazione dei contingenti massimi di giovani da avviare annualmente allo svolgimento del servizio civile volontario.

Ovviamente, il decreto legislativo dovrà curare anche la definizione di tutte le fasi del periodo transitorio, garantendo il coordinamento tra la nuova legge sulla leva professionale e la vigente legge n. 230 del 1998 sull'obiezione di coscienza.

L'intento della proposta di legge è dunque quello di contribuire attivamente ed efficacemente alla valorizzazione delle risorse di volontariato esistenti nella società civile, nella convinzione che si debbano garantire i servizi di solidarietà ai cittadini più bisognosi, nonché quei servizi, per l'intera collettività, che soltanto con una partecipazione convinta e motivata possono essere adeguatamente realizzati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Principi e finalità).*

1. Ciascun cittadino italiano può richiedere di svolgere il servizio civile volontario, di cui all'articolo 2, finalizzato a:

a) concorrere alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;

b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;

c) promuovere la tutela dei diritti sociali;

d) effettuare servizi a favore delle persone svantaggiate;

e) contribuire alla tutela del patrimonio ambientale, storico-artistico e culturale del Paese.

## ART. 2.

*(Delega al Governo per la disciplina del servizio civile volontario).*

1. Per i fini di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina del servizio civile volontario, consistente nell'accesso volontario dei giovani, che ne facciano richiesta, all'esercizio delle attività previste per il servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro il termine di quaranta giorni dalla data di assegnazione.

## ART. 3.

*(Principi e criteri direttivi della delega).*

1. Il Governo, nell'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 2, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di una graduale sostituzione, nell'arco di sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei giovani avviati al servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, con giovani che richiedano spontaneamente di svolgere il servizio civile volontario, con gli stessi tempi previsti dalla legge di riforma in senso professionale del servizio militare;

b) istituzione di un servizio civile nazionale, organizzato su base esclusivamente volontaria, dopo la sospensione del servizio di leva obbligatorio;

c) previsione di un termine, comunque non superiore a due anni, per la durata massima di svolgimento del servizio civile volontario;

d) individuazione dei requisiti richiesti per l'ammissione dei giovani al servizio civile volontario, con esplicita esclusione dei giovani che, a causa delle loro caratteristiche psico-fisiche, siano palesemente inidonei ad accedere a qualsiasi attività prevista per il servizio civile stesso;

e) creazione di una apposita struttura, ovvero impiego di una struttura già esistente, destinata ad adempiere a tutti i compiti di coordinamento del servizio civile volontario, ivi compresa la funzione di valutazione delle richieste di ammissione al servizio civile e di autorizzazione all'avviamento al servizio medesimo;

f) indicazione delle modalità di presentazione delle richieste per lo svolgimento del servizio civile volontario;

g) esplicita disciplina delle modalità straordinarie previste per l'impiego dei giovani, che facciano richiesta di svolgimento del servizio civile volontario, in occasione di eventi di eccezionale gravità o di calamità naturali;

*h)* previsione di una adeguata retribuzione dei giovani impegnati nello svolgimento del servizio civile volontario, la quale non deve comunque superare il 40 per cento del trattamento previsto per i militari in servizio volontario permanente effettivo;

*i)* definizione dei criteri per la determinazione dei contingenti massimi di giovani da avviare annualmente allo svolgimento del servizio civile volontario, che non possono comunque superare il numero di posti disponibili presso gli enti convenzionati ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230;

*l)* indicazione delle norme vigenti in materia di servizio civile abrogate a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

